



AMBASCIATA D'ITALIA
MINSK

Prot. n. 42

DETERMINA A CONTRARRE

**ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D'INGRESSO**

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

VISTO il Regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, così come modificato dal reg. (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto, n. 101, per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679;

CONSIDERATO che questa Sede, con contratto valido dal 07.03.2019 al 06.03.2023, ha esternalizzato i servizi connessi al rilascio di visti Schengen e che l'esternalizzazione di tali servizi ha consentito di ridurre i tempi della fase preliminare alla concessione dei visti, di ridurre i flussi degli utenti agli sportelli dell'Ufficio Visti e di migliorare l'impiego degli Addetti all'Ufficio Visti che possono disporre di maggior tempo per l'esame della documentazione presentata dall'utenza;

TENUTO CONTO che il contratto di esternalizzazione dei servizi di cui sopra scadrà il 06.03.2023;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RAVVISATA, per i motivi sopra indicati, la necessità di affidare in concessione taluni servizi ausiliari all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia;

RAVVISATA, per i motivi sopra indicati, l'esigenza di procedere alla stipula di un unico contratto di esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di procedure propedeutiche, connesse o successive all'attività di rilascio dei visti d'ingresso in Italia, per l'intero territorio della Repubblica di Belarus;

RITENUTO che il contratto di concessione sarà disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e dalle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti;

CONSIDERATO che questa sede ha trattato nel quinquennio precedente una media annuale di 30.000 (trentamila) domande di visto;

RITENUTO necessario stipulare una concessione di durata quinquennale, al fine di ridurre i tempi delle fasi preliminari alla concessione dei visti, di razionalizzare i flussi degli utenti agli sportelli dell'Ufficio Visti e di ottimizzare l'impiego degli Addetti all'Ufficio Visti che possono disporre di maggior tempo per l'istruttoria delle domande di visto;

DETERMINA

1. di avviare le procedure di selezione di un soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare un contratto di concessione del servizio per l'esternalizzazione dei servizi propedeutici, connessi o successivi all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia mediante procedura ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 192/2017;
2. di prevedere che la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. di considerare quale valore economico della procedura il risultato della formula [40€ - ammontare IVA (o equivalente imposta locale) esigibile in loco per la tipologia di servizio offerto] X [media annuale visti trattati dalla Sede nei cinque anni precedenti] X [anni di durata della concessione], ovvero [40,00 Euro - 20% IVA] X 30.000 visti trattati in media dalla Sede nei cinque anni precedenti X 5 anni di durata della concessione = Euro 4.800.000,00 (quattromilionitotocentomila/00);

4. di non procedere alla divisione in lotti della concessione poiché la presenza di un solo concessionario consente omogeneità dei processi, riduzione del costo per l'utenza, una più efficiente gestione del servizio e la possibilità di realizzare economie di scala così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1811 del 22 febbraio 2018;
5. che, al momento di presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare una garanzia provvisoria pari al 2 (due) per cento del valore della concessione indicato al punto 3; contestualmente, l'operatore economico allega, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto qualora dovesse risultare aggiudicatario della concessione;
6. che, al momento di presentazione dell'offerta, i concorrenti dichiarano di accettare, senza riserva e a pena di esclusione, le condizioni particolari quali meglio specificate all'art. 2 del capitolato tecnico di gara;
7. che oggetto del contratto sarà la fornitura di servizi ausiliari al rilascio dei visti di ingresso in Italia;
8. che l'Ufficio stipulerà con l'aggiudicatario della gara un contratto della durata di cinque anni;
9. che, alla luce del quadro normativo di riferimento novellato, non è intenzione di questa Stazione Appaltante porre limiti alla possibilità di dare in subappalto i servizi oggetto del contratto di aggiudicazione, ad eccezione delle seguenti prestazioni: a) versamento all'Ambasciata delle percezioni consolari relative alle domande di visto; b) trasmissione all'Ambasciata dei fascicoli contenenti le domande di visto; c) la figura di capo del Centro Servizi (VAC) e quella del suo sostituto devono essere ricoperte da personale della società aggiudicatrice;
10. di adottare quale lingua per gli atti del presente procedimento l'italiano;
11. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Dr. Edmondo Palesati, Coordinatore Amministrativo Contabile in questa Sede che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese alla concessione di cui trattasi.

Minsk, 12.01.2023



L'Ambasciatore


Mario Giorgio Stefano BALDI